



COMUNE DI BAONE

Provincia di Padova

ORIGINALE

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE n. 24 del 09-03-21

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI (CUP), PER L'ANNUALITÀ 2021.

L'anno duemilaventuno addì nove del mese di marzo alle ore 18:00, nella Residenza Municipale in Baone , si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione dell'argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori:

Cognome e nome	Incarico	Presenza
CORSO FRANCESCO	SINDACO	P
ROVARIN SILVIA	VICE SINDACO	P
FERRARETTO VANNJ	ASSESSORE	P
GALLANA LAURA	ASSESSORE	A
BIANCHIN ALESSANDRO	ASSESSORE	P

Assiste alla seduta: Trivellato Dott. Sandra SEGRETARIO COMUNALE del Comune.
CORSO FRANCESCO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuta legale
l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
CORSO FRANCESCO



Il Segretario Comunale
Trivellato Dott. Sandra

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Art. 124 TUEL - D.Lgs. 267/00

N. 130 Reg. Pubbli.

Si certifica che copia della presente delibera viene pubblicata all'Albo Comunale il

12 MAR 2021

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

12 MAR 2021

Addi.....



IL SEGRETARIO COMUNALE
Trivellato Dott. Sandra

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Art. 134 TUEL – D.Lgs. 267/00

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Comunale, è divenuta ESECUTIVA il

Addi.....

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI (CUP), PER L'ANNUALITÀ 2021.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Sentito in merito l'Assessore competente;

VISTA la legge n. 160/2019, articolo unico, che, ai commi da 816 a 836, a decorrere dal 2021, istituisce e disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (CUP) disponendo che il predetto canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province, prevedendo altresì che lo stesso e' comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

DATO ATTO in particolare che:

- il comma 817, articolo unico, del suindicato testo di legge 160/2019 prevede che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;
- il successivo comma 819 dispone che il presupposto del canone è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato,
- il successivo comma 821 prevede che il canone e' disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 837 prevede altresì che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- il successivo comma 838 dispone che il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce, nel caso specifico del Comune di Baone, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il comma 816 stabilisce che il nuovo canone patrimoniale sostituisce canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province, prevedendo altresì che lo stesso è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- il comma 847 abroga i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme (fatta

eccezione per le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale, nonché la permanenza del capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 quale riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68);

CONSIDERATO che con deliberazione n. 5 adottata in data 28 gennaio 2021, immediatamente eseguibile il Consiglio Comunale:

- ha approvato il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, ai sensi della Legge 160/2019 art. 1, commi 816-845;
- ha stabilito che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000, in sostituzione delle entrate e dei regolamenti richiamati in narrativa, prevedendosi peraltro il differimento della loro entrata in vigore qualora le disposizioni legislative dispongano in tal senso o attribuiscano ai Comuni la relativa facoltà, alla data indicata dalla norma nazionale;

VISTO il vigente Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 30/11/1998 e modificato da ultimo con Deliberazione n. 25 del 16/06/2020, al quale il nuovo regolamento del Canone unico patrimoniale fa rinvio al relativo art. 20 per il procedimento legato alla concessione di suolo pubblico;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 30 gennaio 2020 con la quale sono state approvate le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni con decorrenza 1° gennaio 2020;

DATO ATTO che, non essendo intervenute norme nazionali che prevedono il differimento dell'entrata in vigore del canone patrimoniale in oggetto, pertanto:

- il Regolamento per l'applicazione della COSAP di cui all'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, approvato, con delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 30/11/1998, contenente anche la disciplina delle tariffe relative, risulta abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2021,
- le tariffe di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 30 gennaio 2020 non risultano più applicabili dal 1° gennaio 2021, stante l'abrogazione del tributo afferente,

RITENUTO pertanto che ai sensi del sopra richiamato comma 838, articolo unico, della Legge 160/2019, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Baone destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sostituisce, oltre alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del medesimo articolo unico, anche il prelievo sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

RITENUTO di dover approvare i coefficienti e le tariffe dei nuovi canoni patrimoniali, al fine di consentirne l'immediata applicazione a valere dall'1.1.2021;

VISTO l'art. 7 del Regolamento comunale per l'applicazione del nuovo canone, approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 28 gennaio 2021, a tenore del quale "i coefficienti e le tariffe per la determinazione del canone per ciascuna tipologia di occupazione o di diffusione pubblicitaria, sono determinate aggiornate annualmente, di regola, dalla Giunta Comunale, entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";

RILEVATO, in ordine ai coefficienti moltiplicatori per la determinazione delle tariffe, che le relative misure minime e massime per le principali categorie di occupazioni, con elencazione non esaustiva, sono indicate nell'allegato B) del presente atto;

CONSIDERATO che per le occupazioni di cui al punto precedente il nuovo canone patrimoniale unico (CUP) sostituisce il canone istituito ai sensi dell'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

DATO ATTO CHE per consentire la corretta applicazione del nuovo canone sulle occupazioni di cui al titolo III° del Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 18.12.2012, occorre prevedere un coefficiente apposito;

RITENUTO, su tali presupposti, previa indicazione del coefficiente moltiplicatore per la tipologia “dehors” quale indicata nella lettera u), comma 1, dell'art.12 del regolamento comunale CUP, di stabilire coefficienti e tariffe del canone unico patrimoniale per ciascuna tipologia di occupazione o di diffusione pubblicitaria;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO altresì il comma 3bis dell'art. 106 del DL 34/2020 convertito in L. 77/2020 con il quale il legislatore ha testualmente disposto che “Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”, ulteriormente prorogato al 31.03.2021 con Decreto del Ministro dell'Interno del 13.01.2021;

VISTO l'art.6 del Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del nuovo canone il quale prevede che “per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, l'accreditto del versamento del canone deve avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno. Il termine di scadenza dei pagamenti può essere derogato annualmente con apposita deliberazione della Giunta Comunale.”;

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

P R O P O N E

1. di stabilire per l'anno 2021 coefficienti e tariffe del canone unico patrimoniale di cui all'art. 1 della legge n. 160/2019, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento comunale per l'applicazione del nuovo canone, approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 28 gennaio 2021, quali indicate nel documento allegato sub B) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. di dare atto che per effetto della misura delle tariffe approvate con il presente provvedimento si realizza l'invarianza di gettito richiesta dal comma 817 dell'art. 1 della L. 160/2019, rispetto ai

- corrispondenti gettiti dei tributi e canoni soppressi (tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone di cui al Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 30/11/1998);
3. di trasmettere copia della presente deliberazione al concessionario nonché ai servizi competenti per l'epletamento degli adempimenti conseguenti all'applicazione del CUP dall'esercizio 2021, prevedendo adeguata pubblicità delle tariffe approvate;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, al fine di rendere operative le statuzioni in essa contenute;
5. di dare atto che al presente provvedimento sono allegati i seguenti documenti:
 - A) pareri dei Responsabili dei Servizi
 - B) coefficienti e tariffe del canone unico patrimoniale di cui all'art. 1 della legge n. 160/2019;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come sopra esposta;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Dopo breve discussione d'intesa sull'argomento e non essendovi da registrare alcuna osservazione e/o integrazione alla suddetta proposta;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modifica od integrazione;
2. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
3. di disporne la pubblicazione all'albo pretorio on line dell'ente, unitamente ai relativi allegati, nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 101/2018 e s.m.i.;
4. di disporne l'inserimento nell'elenco dei provvedimenti degli organi politici all'interno dell'apposita sottosezione della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale;
5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole espressa nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 al fine di rendere operative le statuzioni in essa contenute.



COMUNE DI BAONE
Provincia di Padova

ALLEGATO SUB. A) ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA N. 26 del 09/03/2021

PARERI

(Art. 49 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI (CUP), PER L'ANNUALITÀ 2021.

AREA RAGIONERIA

PARERE SULLA SOLA REGOLARITA' TECNICA – SI ESPRIME PARERE:

Favorevole

Baone, 09-03-2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SCHIVO dott.ssa SONIA

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE – SI ESPRIME PARERE:

Favorevole

Baone, 09-03-2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SCHIVO dott.ssa SONIA